


FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI GENNAIO 2016:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO – CORSO PER LAVORATORI
CORSO PER MULETTISTI
CORSO PER AUTOGRUISTI
**IN QUESTO NUMERO
PARLIAMO DI:**
IMPRESA FAMILIARE:
responsabilità per infortunio.

DVR: omessa applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: la scadenza del 1^o luglio 2016.

IMPRESA FAMILIARE: A seguito di infortunio occorso ad un collaboratore familiare all'interno di un cantiere edile, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso presentato dal Procuratore Generale, dopo che la Corte di Appello si era pronunciata assolvendo l'imputato in quanto non ritenuto qualificabile come datore di lavoro.

Il Procuratore Generale, infatti, pur ritenendo che l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 potesse esonerare l'imputato da responsabilità, richiamava l'art. 96 che riserva una diversa disciplina all'impresa familiare impegnata in lavori fuori sede.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che l'impresa familiare è presa in considerazione dal Testo Unico 81/08. In base all'art.21, infatti, i componenti dell'impresa familiare devono utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; devono altresì munirsi dei dispositivi di protezione individuale e del tesserino di riconoscimento (qualora si tratti di lavori in appalto o subappalto). I collaboratori familiari, inoltre, hanno facoltà di avvalersi della sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 37.

L'impresa familiare quindi, diversamente da quanto era previsto nel D.Lgs. 626/94, è destinataria delle previsioni del Testo Unico 81/08 sebbene il numero dei doveri sia decisamente ridotto.

CAMPI ELETTROMAGNETICI:

Ricordiamo che nel 2016 è prevista un'importante scadenza. Entro il 1^o luglio 2016 infatti dovrà essere recepita la direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici) che abroga la direttiva 2004/40/CE. Sarà pertanto necessario rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda, affinché siano rispettate le prescrizioni minime previste dalla direttiva.

D.V.R.: A seguito di investimento di un pedone nel piazzale di carico e scarico di un'azienda, la Corte di Appello di Milano ha condannato il responsabile della sicurezza. Nonostante il rischio di investimento fosse stato contemplato nel Documento di Valutazione dei Rischi, nessuna delle misure di prevenzione e protezione indicate sono state applicate. A seguito di ricorso presentato dall'imputato, la Cassazione Penale si è pronunciata in tal senso: "in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo". "Ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. Tale rischio può anche consistere nella negligenza altrui quando, come nel fatto oggetto di ricorso, le misure di sicurezza siano preordinate proprio ad evitare incidenti per la disattenzione dei conducenti di mezzi, dei pedoni o di entrambi". L'imputato, in quanto responsabile per la sicurezza e delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione, pur essendo consapevole del pericolo di "investimento" nel piazzale aziendale, tanto da averlo inserito nel documento di valutazione dei rischi*a)non si è attivato per predisporre una segnaletica orizzontale ed una cartellonistica che indicasse con chiarezza i passaggi per i pedoni, a distanza di sicurezza dal traffico veicolare; b)non si è attivato per controllare il rispetto delle misure di prevenzione e quindi la sicurezza delle manovre. "È di tutta evidenza, chiude la Cassazione, che la regolazione ed il controllo del traffico veicolare e pedonale, a fronte della commistione senza regole nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento, avrebbe evitato l'evento".

